

PREFAZIONE

Per il secondo anno, il Dipartimento per affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggi diretto da Claudio Zucchelli, tramite l'Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica, ha curato e redatto, per la presentazione al Parlamento, la Relazione sullo stato della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e sulla corretta esecuzione delle sue sentenze, in adempimento dei compiti attribuiti dalla legge n. 12 del 2006 (c.d. legge Azzolini), e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2007.

Le attività di raccolta, verifica e coordinamento del materiale sono state seguite da un gruppo di lavoro, costituito da Umberto de Augustinis, Giuseppe Albenzio e Margherita Piccirilli, con il contributo altamente qualificato assicurato dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa.

Il lavoro svolto rappresenta concretamente l'impegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad attuare nel nostro Paese un sistema di garanzie a tutela dei diritti umani che tenga in adeguato conto le statuizioni della Corte di Strasburgo.

Per altri versi, il 28 maggio 2008, come già il 30 novembre 2005 e il 30 giugno 2006, la Presidenza della Camera dei Deputati ha richiamato l'attenzione del legislatore sulla necessità che i progetti di legge siano esaminati sotto il profilo del rispetto della Convenzione europea, in conformità anche a quanto affermato nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. (2004)06, sottolineando la necessità che le proposte di legge siano conformi ai principi della Convenzione ed al modo in cui detti principi operano nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.


Un atto di identico contenuto è stato adottato dal Presidente del Senato in data 1° dicembre 2005; in esso, espressamente, si afferma che il procedimento di formazione delle leggi deve contemplare un meccanismo inteso a verificare la compatibilità delle nuove norme con la Convenzione.

L'impegno del Governo a risolvere i principali problemi, tra i quali spicca la lentezza endemica del nostro sistema giudiziario con conclusioni dei processi che si protraggono eccessivamente nel tempo (che sono una violazione significativa dei diritti dell'Uomo, e un grave danno per il cittadino), è stato manifestato anche al Presidente della Corte europea, Jean Paul Costa, nel corso della sua visita in Italia dell'ottobre scorso. Il medesimo impegno va, oggi, ribadito, anche per rimuovere un ingombrante peso finanziario dovuto alle condanne alle quali il nostro Paese deve sottostare ogni anno.

Del resto, le fondamentali sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007, ampiamente esaminate nella Relazione, chiariscono definitivamente che le decisioni della Corte di Strasburgo sono, ormai, un elemento presente a pieno titolo nel sistema giudiziario e politico del nostro Paese, del quale occorre tenere il massimo rispetto.

In questa prospettiva e in questo spirito viene presentata la Relazione al Parlamento per l'anno 2007.

GIANNI LETTA



PAGINA BIANCA

IL RAPPORTO FRA LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ
FONDAMENTALI E LA COSTITUZIONE ITALIANA



Nella pagina precedente:

Jean Lejniers, particolare dell'arazzo raffigurante

Alessandro adorato - Sala degli arazzi

Palazzo Chigi

I. IL RAPPORTO FRA LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ
FONDAMENTALI E LA COSTITUZIONE ITALIANA

INTRODUZIONE

La presente Relazione è stata redatta in attuazione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante “*Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*”¹ e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2007² (in Documenti n. 1 e n. 2).

L'intento perseguito è quello di fornire un quadro delle iniziative volte a dare esecuzione alle pronunce della Corte europea, ivi comprese quelle che indicano obblighi positivi per il legislatore, anche in una prospettiva di verifica del rispetto dei diritti umani in Italia.

Sulla corretta esecuzione delle pronunce della Corte europea è in corso una intensa attività di monitoraggio, controllo e sollecitazione da parte del Comitato dei Ministri presso il Consiglio d'Europa. Ogni valutazione di questa attività non può, peraltro, prescindere dalla collocazione, nell'ambito delle fonti di diritto del nostro ordinamento, che la Corte Costituzionale ha dato alle disposizioni della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* con le note sentenze n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007. Questo è il motivo per il quale con l'esame di queste sentenze si apre la Relazione.

1. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 348 E N. 349 DEL 24 OTTOBRE 2007

La Corte Costituzionale ha definito, con le sentenze 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, la posizione delle norme della *Convenzione europea* (CEDU) e delle sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo rispetto alla nostra Carta costituzionale³, in occasione della pronuncia di incostituzionalità di alcune disposizioni sulle espropriazioni per pubblica utilità (articolo 5-*bis*, commi 1, 2 e 7-*bis*, del decreto legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, e articolo 37, commi 1 e

¹ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 gennaio 2006, n. 15.

² Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 2007, n. 83.

³ Le statuizioni della Corte Costituzionale non appaiono suscettibili di applicazione uniforme per tutti i Trattati internazionali: quello relativo alla *Convenzione europea* costituisce una “*realtà giuridica funzionale e istituzionale*” (sentenza 349/07, n. 6.1), è stato sottoscritto praticamente da tutti i Paesi europei e si fonda su principi universalmente riconosciuti. Lo stesso non può dirsi per i Trattati bilaterali o fra un ristretto gruppo di Stati, per lo più sottoscritti per finalità economiche e di regolamentazione dei traffici commerciali con i contenuti più vari e senza il vaglio preventivo del Parlamento (secondo l'articolo 80 della Costituzione): in questi ultimi casi, la funzione integrativa del precepto costituzionale di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, sarebbe molto attenuata e la stessa legge di ratifica potrebbe considerarsi *cedevole* rispetto alle altre disposizioni normative generali successive (ad esempio nella materia doganale, dopo la concessione di un trattamento di favore per determinati settori) senza necessità di pervenire ad un giudizio di costituzionalità dinanzi alla Corte; ancora, la mancanza di una Corte preposta alla interpretazione delle clausole del trattato (al massimo sono previsti collegi paritetici che non assurgono al rango di un organo giudiziario sovraordinato), renderebbe più semplice la loro applicazione da parte del giudice nazionale e le disposizioni sanzionatorie eventualmente previste nei trattati a salvaguardia degli impegni assunti esaurirebbero il contenzioso.

2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 recante il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), più volte censurate dinanzi alla Corte europea ed ai giudici nazionali.

La Corte Costituzionale ha nettamente differenziato il regime vigente per le disposizioni comunitarie da quello applicabile per i principi della *Convenzione europea*, come interpretati dalla Corte europea, secondo quanto già delineato nella sua giurisprudenza anteriore alla modifica del Titolo V della Costituzione⁴ (e ribadito, fra l'altro, nella ordinanza 15 aprile 2008 n. 103 e nella sentenza 16 aprile 2008 n. 129).

Complesso, ma preciso, è il quadro che emerge dalle pronunce citate, i cui principi cardine possono così riassumersi:

a) le norme comunitarie hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, perché: *“ratificando i Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte dell'ordinamento comunitario, e cioè di un ordinamento giuridico autonomo, integrato e coordinato con quello interno, ed ha contestualmente trasferito, in base all'articolo 11 della Costituzione, l'esercizio di poteri anche normativi (statali, regionali o delle Province autonome) nei settori definiti dai Trattati medesimi ... le norme dell'ordinamento comunitario vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell'intangibilità dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione”*, con la conseguenza che, da un lato, le citate norme possono regolare la fattispecie contestata in giudizio mediante la disapplicazione della normativa nazionale contrastante e, dall'altro, l'Autorità Giudiziaria e la stessa Corte Costituzionale possono rimettere alla Corte di Giustizia CE la questione pregiudiziale sull'interpretazione, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato UE (ordinanza n. 103 del 2008);

b) le norme della Convenzione non hanno una efficacia diretta nel nostro ordinamento anche se hanno un rango superiore a quello della legge ordinaria e devono essere rispettate dal nostro Legislatore e dalle nostre Autorità Giurisdizionali, giusto quanto disposto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione; così si esprime la sentenza n. 348 del 2007: *“la Convenzione europea, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale ... da cui derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti ... per tutte le autorità interne degli Stati membri”*, con

⁴ Nelle sentenze 188/1980, 315/1990, 388/1999 la Corte aveva considerato rilevante nel nostro ordinamento la *Convenzione europea* attraverso la sua legge di conversione e, quindi, con il rango di legge ordinaria, potenzialmente modificabile o emendabile a mezzo di legge ordinaria posteriore e non suscettibile di costituire parametro di un giudizio di legittimità costituzionale. Senza porre alcuna differenza fra le norme della *Convenzione* e quelle di altri Trattati internazionali, la sentenza 16/12/1980, n. 188, aveva statuito che: *“in mancanza di specifica previsione costituzionale, le norme pattizie, rese esecutive nell'ordinamento interno della Repubblica, hanno valore di legge ordinaria”, escludendo “le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito di operatività dell'articolo 10 della Costituzione ... mentre l'articolo 11 della Costituzione neppure può venire in considerazione non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale”*. La sentenza 22/3/2001, n. 73, ancora ribadiva: *“le norme di diritto internazionale pattizio prive di un particolare fondamento costituzionale assumono, invece, nell'ordinamento nazionale il valore conferito loro dalla forza dell'atto che ne dà esecuzione ... Sottoponendo a controllo di costituzionalità la legge di esecuzione del trattato, è possibile valutare la conformità alla Costituzione di quest'ultimo ed addivenire eventualmente alla dichiarazione d'incostituzionalità della legge di esecuzione.”*

la conseguenza che *“il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, di esclusiva competenza del giudice delle leggi”*. Con riferimento alle decisioni della Corte europea la sentenza continua, precisando che *“tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione”*; conclude, poi, precisando che *“quanto detto sinora non significa che le norme CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. ... Si deve peraltro escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione, e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione.”*

Nella sentenza n. 349 del 2007 la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che *“questa Corte e la Corte di Strasburgo hanno in definitiva ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell’uomo. L’interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli spetta alla Corte di Strasburgo ... a questa Corte ... spetta, invece, accertare il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, garantiscano una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana.”*

La Corte Costituzionale ha anche escluso che le disposizioni della *Convenzione* potessero essere ricomprese nell’ambito di operatività dell’articolo 10, primo comma, della Costituzione, in quanto norme *pattizie*, laddove *“la citata disposizione costituzionale, con l’espressione <norme del diritto internazionale generalmente riconosciute> si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l’adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell’ordinamento giuridico italiano”*; pertanto, prosegue la sentenza n. 349 del 2007, *“le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano dalla portata normativa del suddetto articolo 10. Di questa categoria fa parte la CEDU”* (negli stessi termini la sentenza n. 129 del 2008).

In entrambe le citate sentenze n. 348 e n. 349, la Corte Costituzionale ha sottolineato che l’articolo 117, primo comma, deve essere interpretato sistematicamente all’interno del complessivo disegno costituzionale, non essendo possibile ritenerlo né *“una mera riproduzione in altra forma di norme costituzionali preesistenti”*, né una disposizione *“operante soltanto nell’ambito dei rapporti tra lo Stato e le Regioni”*, con ciò dando una risposta indiretta anche alle letture *“minimaliste”*, secondo le quali, sostanzialmente, la riforma dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione non avrebbe inciso in maniera significativa sul precedente assetto costituzionale in materia, riguardando più che altro i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento regionale.

Nell'ordinanza n. 103 del 2008 la Corte, chiamata a giudicare della costituzionalità di una legge della Regione Sardegna, ha ribadito i principi enunciati nelle due precedenti sentenze e la *“ammissibilità dell'evocazione, nei giudizi promossi in via principale davanti a questa Corte sulla legittimità costituzionale di leggi regionali, di norme comunitarie quali elementi integrativi del parametro di costituzionalità di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione”*, procedendo quindi, quale *“giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 234, terzo paragrafo, del Trattato CE”*, a rimettere alla Corte di Giustizia CE la questione pregiudiziale concernente l'interpretazione dei principi comunitari evocati nel giudizio: si tratta del primo caso di rimessione della questione pregiudiziale ex articolo 234 del Trattato da parte della Corte Costituzionale che la giustifica per la sua posizione di organo giurisdizionale *“di unica istanza”* nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale.

Nella sentenza n. 129 del 2008 la Corte, invece, ha posto un freno alla diretta applicazione dei principi della *Convenzione europea* come elaborati dalla Corte europea: chiamata a giudicare dalla Corte d'Appello di Bologna (cui si era rivolto il sig. *Dorigo* rivendicando l'applicazione della sentenza della Corte europea del 9/9/1998 che gli aveva riconosciuto il diritto alla riapertura del procedimento penale) sulla legittimità dell'art. 630 del c.p.p. (codice di procedura penale) *“nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo”*, ha dichiarato la infondatezza della questione *“con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati”*, ma ha aggiunto *“di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'articolo 6 della CEDU.”*

Nella materia, le forze politiche nazionali ed il Governo in carica hanno già avviato la necessaria riflessione di cui si dirà nel capitolo IV, paragrafo 4.2.

Sul caso *Dorigo* (oltre che su altri procedimenti) era intervenuta anche la *Risoluzione* (2006)1516 in data 2/10/2006 dell'*Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa* (in Documenti n. 3) che aveva deplorato la circostanza che *“in Italia... la legge non prevede ancora la riapertura dei processi penali per i quali la Corte abbia constatato violazioni alla CEDU... malgrado le domande pressanti e ripetute del Consiglio dei Ministri e dell'Assemblea”*, ma la Corte Costituzionale, pur menzionando quella *Risoluzione*, ha ritenuto di non poter intervenire in mancanza di una disciplina normativa *ad hoc*.

2. LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Come già segnalato nella Relazione al Parlamento per l'anno 2006, l'orientamento del giudice ordinario e, segnatamente, della Corte di Cassazione sull'argomento, era in linea con quanto deciso dalla Corte Costituzionale, giusto quanto si evince dalle ordinanze di rimessione⁵ delle questioni di legittimità aventi ad oggetto la correttezza delle procedure di esproprio e liquidazione della relativa indennità regulate dall'articolo 5-*bis* del decreto legge 11/7/1992, n. 333 (convertito dalla legge

⁵ Corte di Cassazione n. 11887 del 20/5/2006, n. 12810 del 29/5/2006, n. 22357 del 19/10/2006, Corte d'Appello di Palermo del 29/6/2006.

n. 359 del 1992) e, poi, dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8/6/2001, n. 327.

Nelle citate ordinanze di rimessione, la Corte di Cassazione, richiamando le sentenze *Scordino* 29/7/2004 e 29/3/2006 della Corte europea - che avevano, con severità, giudicato illegittimo il sistema di determinazione dell'indennità di esproprio dettato dalla normativa italiana⁶ - aveva escluso che il giudice nazionale potesse disapplicare la norma interna ritenuta in contrasto con quella della *Convenzione europea* perché, in riferimento alle norme CEDU, non era ravvisabile un meccanismo idoneo a stabilire la subordinazione della fonte del diritto nazionale rispetto a quella internazionale, assimilabile alle limitazioni di sovranità consentite dall'articolo 11 della Costituzione relativamente alle fonti normative dell'ordinamento comunitario. La Suprema Corte aveva testualmente rilevato che *“non sembra sostenibile la tesi dell'avvenuta comunitarizzazione della CEDU, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, in quanto il rispetto dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Convenzione, costituisce una direttiva per le istituzioni comunitarie e non una norma comunitaria rivolta agli Stati membri”*; se così non si ritenesse, concludeva la Cassazione, l'Autorità giudiziaria - in violazione del principio dell'articolo 101 della Costituzione - finirebbe per esercitare una funzione di revisione legislativa, laddove il mancato rispetto dell'obbligo di conformazione alla *Convenzione europea*, che incombe agli Stati membri del Consiglio d'Europa, non può che tradursi in un vizio di violazione di legge denunciabile dinanzi alla Corte di Cassazione. In tal modo investita, la Suprema Corte ha rilevato un possibile contrasto della normativa in esame con i parametri costituzionali di cui agli articoli 111, commi primo e secondo, e 117, comma primo, della Costituzione e ne ha rimesso il vaglio alla Corte Costituzionale.⁷

L'orientamento della suprema Corte è stato confermato nella recente sentenza 7 gennaio 2008, n. 31, della I sezione civile, ove la Corte di Cassazione ha precisato che l'obbligo di conformazione ai criteri della Corte europea non è assoluto ed incondizionato e deve pur sempre essere subordinato ai principi costituzionali (secondo quanto statuito dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte Costituzionale) e, quindi, al principio ex articolo 111, comma secondo, della Costituzione, secondo cui il processo deve comunque avere una *“ragionevole durata”* e, pertanto, il diritto al danno può sorgere solo dopo il *ragionevole* periodo individuato dalla stessa Suprema Corte in cinque anni per i due gradi di merito.

3. I RAPPORTI FRA LE NORME CEDU E LA NORMATIVA COSTITUZIONALE E ORDINARIA: PROBLEMATICHE APERTE

La Corte Costituzionale con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 non ha, però, risolto in via definitiva la problematica dei rapporti fra le norme CEDU e la normativa costituzionale e ordinaria.

⁶ peraltro ritenuto conforme a Costituzione dalla Corte Costituzionale, in relazione alla *funzione sociale* della proprietà sancita dall'articolo 42 della Costituzione, con sentenza n. 283 del 1993 e successive conformi.

⁷ come ha fatto anche la Corte d'Appello di Palermo con l'ordinanza 29/6/2006 citata in nota 5.

In via generale e prioritaria, si consideri che la posizione espressa dalla Corte Costituzionale non appare in sintonia con quella nella quale si pone la stessa Corte europea, nelle sue sentenze e nelle dichiarazioni del suo Presidente: quanto alle prime, si vedano i casi passati in rassegna nella presente relazione e, in particolare, nel capitolo IV; quanto alle seconde, si legga il discorso pronunciato dal Presidente della Corte, Jean-Paul Costa, all'apertura dell'anno giudiziario, il 25 gennaio 2008, che, in merito ai rapporti fra le giurisdizioni nazionali e la giurisprudenza delle Corti europee, così si esprime: « *l'expérience montre que, de plus en plus, les juridictions nationales, et au premier chef les cours suprêmes et constitutionnelles, intègrent la Convention européenne dans leur droit interne, se l'approprient en quelque sorte par leur jurisprudence. Les législateurs nationaux vont dans le même sens, par exemple quand ils mettent sur pied des voies de recours interne à épuiser, sous peine d'irrecevabilité de la requête portée à Strasbourg, ou quand ils traduisent sans délai par des lois ou des règlements les effets à tirer des arrêts de notre Cour. La voie de la subsidiarité, je préférerais dire de la solidarité, entre systèmes nationaux et contrôle européen me semble fructueuse* ».

In secondo luogo, si consideri che qualora i principi della CEDU, come interpretati dalla Corte europea, non siano coincidenti con i principi della nostra Costituzione e, quindi, la Corte Costituzionale non pronunci l'illegittimità della legge - dando, con questo mezzo, attuazione alle decisioni della Corte europea - la norma interna (ad esempio, la legge n. 359 del 1992, nel caso si discutesse della esenzione da tassazione delle indennità di esproprio liquidate da Strasburgo, di cui si dirà nel capitolo IV, paragrafo 4.4.1), non sarebbe dichiarata incostituzionale e resterebbe valida e cogente, impedendo la piena attuazione della sentenza di condanna della Corte europea che, come è noto, comporta non solo la materiale corresponsione delle somme liquidate ma l'eliminazione degli ostacoli giuridici ed amministrativi che hanno provocato il danno e l'adozione delle norme adeguatrici del nostro sistema a quello imposto dalla Corte.

La mancata piena esecuzione delle sentenze della Corte europea costituisce grave violazione della *Convenzione* e dei principi che regolano la nostra adesione al Consiglio d'Europa che comporta l'obbligo di « *conformarsi alla sentenza definitiva della Corte* » (articolo 46 della *Convenzione*), il cui rispetto è vigilato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa attraverso l'apposito Servizio incardinato presso il suo Segretariato e a mezzo di specifiche *Raccomandazioni* ai Paesi membri [fra le quali si vedano le n. R(2000)2⁸ e R(2008)2⁹, (in Documenti n. 4 e n. 5)], con l'alternativa della sospensione dello Stato da parte del Consiglio (e successivo invito al ritiro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa) o della denuncia della *Convenzione* (articolo 58 della *Convenzione*) da parte dello Stato.

Si tratta di soluzioni alle quali, certamente, non si perverrà, ma il problema (che si pone, ovviamente, non in relazione ai principi della *Convenzione*, che sono comuni alla nostra Costituzione, ma per la interpretazione degli stessi data dalla Corte europea) non è da sottovalutare, atteso che, sino ad oggi, la Corte di Strasburgo ha dato l'impressione di giudicare secondo una logica diversa da quella emergente dalle

⁸ Recommandation n. R(2000)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts.

⁹ Recommandation CM/Rec (2008)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des moyens efficaces à mettre en oeuvre au niveau interne pour l'exécution rapide des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

sentenze della Corte Costituzionale sopra riportate, prescindendo dagli ordinamenti costituzionali dei singoli Stati e prendendo in considerazione solo le norme della *Convenzione* come da essa interpretate; si vedano i risarcimenti sanzionatori liquidati per alcune procedure illegittime di espropriazione, come nel caso *Scordino*, ove la *restitutio in integrum* è andata ben oltre il valore venale del terreno espropriato fino a raggiungere la liquidazione, attraverso l'attribuzione di un risarcimento commisurato al valore degli immobili ivi costruiti dalla pubblica amministrazione ed ai "danni morali", oltre che al danno per l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari instaurati dall'espropriato, della cifra di € 4.000.000,00 circa, per un terreno agricolo situato nella zona di Reggio Calabria [sentenza 29/7/2004 (Scordino n. 1), confermata dalla *Grande Chambre* il 29/3/2006, e sentenze 15/7/2004 (Scordino n. 2), 17/5/2005 e 6/3/2007 (Scordino n. 3)].

Si considerino, poi, i risarcimenti per l'eccessiva durata dei processi, ove la quantificazione dell'equa riparazione non tiene conto del tempo minimo necessario per l'espletamento di un processo, individuato recentemente anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione in cinque anni per i giudizi civili, con la citata sentenza n. 31 del 2008.

Si vedano, infine, le condanne pronunciate nonostante il relativo diritto fosse stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana, come nel caso *Croci c. Italia*, ove la Corte europea ha statuito con sentenza 21/9/2006 che "*l'applicazione al caso di specie del termine di prescrizione del danno*" (da parte dell'Autorità giudiziaria nazionale, con sentenze passate in giudicato che hanno respinto la domanda per intervenuta prescrizione del diritto) "*ha avuto per effetto di privare i ricorrenti della completa soddisfazione del pregiudizio subito, con conseguente violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.*"

PAGINA BIANCA